

Avvio e consolidamento di imprese culturali e creative

DATA APERTURA 20/06/2022

NOTE La chiusura avverrà ad esaurimento risorse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 novembre 2021, ha approvato la Disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative.

Il decreto definisce le disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, commi da 109 a 112, della legge, individuando, tra l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo:

Allegato 1 del Decreto 19 novembre 2021

- 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
- 13.20.00 Tessitura;
- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
- 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;
- 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
- 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
- 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
- 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
- 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
- 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
- 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
- 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
- 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;
- 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
- 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
- 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
- 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
- 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
- 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
- 16.29.40 Laboratori di cornici;
- 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
- 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
- 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
- 18.14 Legatoria e servizi connessi;
- 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
- 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
- 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
- 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
- 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
- 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
- 26.52 Fabbricazione orologi;
- 31.09.05 Finitura mobili;
- 32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
- 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
- 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
- 58.11 Edizione di libri;

58.14 Edizione di riviste e periodici;
58.19.00 Altre attività editoriali;
58.21 Edizione di giochi per computer;
59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;
63.12 Portali web;
70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
73.11 Agenzie pubblicitarie;
74.1 Attività di design specializzate;
74.20.1 Attività di riprese fotografiche;
74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
95.25 Riparazione orologi.

Il decreto definisce inoltre le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.

Il decreto disciplina:

- a) **al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative**, finalizzati alla promozione di:
- i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
 - ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
 - iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
- b) **al capo III, gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l'acquisizione di servizi specialistici**;
- c) al capo IV, le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui ai capi II e III;
- d) al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.

La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 109, della legge, è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo.

Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui sopra, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*.

Le agevolazioni di cui al decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Il decreto direttoriale 30 maggio 2022 disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.

Capo II

INTERVENTI PER LA NASCITA, LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE CREATIVE

Procedure e termini

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un'apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it.

La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022.

Le domande compilate potranno essere inviate rispettivamente a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento previsti dall'art. 9

del capo II del Decreto:

- a) le imprese creative;
- b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all'art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative, nella misura in cui consentito dall'art. 9, comma 3.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese creative di cui sopra, devono:

- a) essere classificabili come di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
- b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
- c) svolgere almeno una delle attività economiche di cui all'allegato n. 1 al decreto, risultante dal registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una corrispondente attività, secondo le classificazioni dello Stato di residenza; in tal caso, lo svolgimento di attività previste nell'allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese entro i termini di cui alla lettera b);
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.

Le imprese diverse dalle imprese creative, partecipanti a progetti integrati, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti, ad eccezione del requisito di cui alla lettera c).

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda.

Possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni subordinato alla predetta costituzione.

Le imprese creative già destinatarie di un provvedimento di concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento, che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall'art. 11 del Capo II, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti di cui sopra.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative.

I programmi di investimento devono:

- a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante, di importo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA;
- b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione;
- c) riguardare, per le imprese costituite da non più di cinque anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da più di cinque anni al momento della presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo.

I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui sopra, possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa. Il progetto integrato può includere programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, a condizione che esso sia realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e delle caratteristiche dell'integrazione progettuale.

Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente dall'impresa beneficiaria, riguardano:

- a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;

- c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile;
- d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta per cento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c).

Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l'iniziativa valutata dal soggetto gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

- a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi nelle spese di cui alla lettera c) di cui sopra, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing / hosting;
- d) utenze;
- e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto;
- f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento

giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa.

Contributi

Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento sono concesse, ai sensi e nei limiti della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall'art. 6, fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'**80 per cento**, articolata come segue:

- a) una quota massima pari al **40 per cento** delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
- b) una quota massima pari al **40 per cento** delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

Qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda gli importi massimi di aiuto concedibili ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. I finanziamenti non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni, che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto.

Per le finalità di cui sopra, l'investimento nel capitale di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche:

- a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro;
- b) essere perfezionato entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni. L'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;
- c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;
- d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi- equity eventualmente sottoscritti;
- e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni.

La richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese successivamente alla concessione delle agevolazioni per investimenti e riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio che l'impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni per gli investimenti e, comunque, entro il termine di cui alla lettera b). Le richieste presentate a fronte di operazioni già perfezionate devono intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate il perfezionamento deve avvenire entro sei mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.

Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al **50%** delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del **50%** del finanziamento concesso. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell'art. 10.

L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

Capo III

VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DA IMPRESE CREATIVE

Procedure e termini

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un'apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it.

La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022.

Le domande compilate potranno essere inviate rispettivamente a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all'art. 6, che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, ad eccezione dei requisiti di cui alla lettera c), del medesimo comma.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative proposte dai soggetti di cui sopra finalizzate all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

I servizi specialistici devono:

- a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER, ovvero da università o enti di ricerca;
- b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici:
 - i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
 - ii. design e design industriale;
 - iii. incremento del valore identitario del company profile;
 - iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

Contributi

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell'**80%** delle spese per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo e, comunque, per un importo massimo pari a **10.000,00 (diecimila/00) euro**, fatto salvo il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6.

Riferimenti normativi

[Decreto 19 novembre 2021](#)

[Decreto direttoriale 30 maggio 2022](#)